



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 16 marzo 2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento	PAG. 4
ARTICOLO 2 - Gestione del servizio	PAG. 4

CAPO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 3 - Disposizioni generali	PAG. 4
ARTICOLO 4 - Soggetti obbligati al versamento del canone	PAG. 5
ARTICOLO 5 - Graduazione e determinazione del canone	PAG. 5
ARTICOLO 6 - Tariffe per l'applicazione del canone di occupazione	PAG. 5
ARTICOLO 7 - Tipologie delle occupazioni	PAG. 5
ARTICOLO 8 - Domanda di occupazione	PAG. 6
ARTICOLO 9 - Uffici competenti	PAG. 6
ARTICOLO 10 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	PAG. 7
ARTICOLO 11 - Obblighi del concessionario	PAG. 7
ARTICOLO 12 - Occupazioni d'urgenza	PAG. 7
ARTICOLO 13 - Durata dell'occupazione	PAG. 8
ARTICOLO 14 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	PAG. 8
ARTICOLO 15 - Decadenza della concessione e/o dell'autorizzazione	PAG. 8
ARTICOLO 16 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	PAG. 9
ARTICOLO 17 - Occupazioni abusive	PAG. 9
ARTICOLO 18 - Modalità di applicazione del canone alle occupazioni permanenti	PAG. 9
ARTICOLO 19 - Passi carrabili	PAG. 10
ARTICOLO 20 - Modalità di applicazione del canone alle occupazioni temporanee	PAG. 11
ARTICOLO 21 - Esenzioni	PAG. 11
ARTICOLO 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	PAG. 12
ARTICOLO 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	PAG. 12

CAPO III - CANONE MERCATALE

ARTICOLO 24 - Disposizioni generali	PAG. 13
ARTICOLO 25 - Soggetti obbligati al versamento del canone mercatale	PAG. 13
ARTICOLO 26 - Graduazione e determinazione del canone mercatale	PAG. 13
ARTICOLO 27 - Tariffe per l'applicazione del canone mercatale	PAG. 14
ARTICOLO 28 - Modalità di applicazione del canone mercatale	PAG. 14
ARTICOLO 29 - Versamento del canone mercatale	PAG. 14

CAPO IV - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 30 - Disposizioni generali	PAG. 14
ARTICOLO 31 - Ambito territoriale di approvazione	PAG. 14
ARTICOLO 32 - Suddivisione del territorio in categorie	PAG. 15
ARTICOLO 33 - Disciplina generale	PAG. 15
ARTICOLO 34 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	PAG. 15
ARTICOLO 35 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	PAG. 16
ARTICOLO 36 - Tipologie tariffarie ed esposizione pubblicitaria	PAG. 16
ARTICOLO 37 - Revisione del piano generale degli impianti pubblicitari	PAG. 16
ARTICOLO 38 - Presupposto del canone di diffusione dei messaggi pubblicitaria	PAG. 16
ARTICOLO 39 - Soggetti obbligati al pagamento del canone	PAG. 17
ARTICOLO 40 - Modalità di applicazione del canone	PAG. 17
ARTICOLO 41 - Deliberazione delle tariffe	PAG. 18
ARTICOLO 42 - Versamento del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari	PAG. 18
ARTICOLO 43 - Pubblicità ordinaria	PAG. 19
ARTICOLO 44 - Pubblicità ordinaria con veicoli	PAG. 19
ARTICOLO 45 - Pubblicità con veicoli dell'impresa	PAG. 20
ARTICOLO 46 - Pubblicità con pannelli luminosi	PAG. 20
ARTICOLO 47 - Pubblicità con proiezioni	PAG. 20
ARTICOLO 48 - Riduzioni	PAG. 20
ARTICOLO 49 - Esenzioni	PAG. 21

CAPO V - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 50 - Finalità	PAG. 22
ARTICOLO 51 - Affissioni – Prenotazioni – Registro Cronologico	PAG. 23
ARTICOLO 52 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	PAG. 23
ARTICOLO 53 - Tariffe del canone sulle pubbliche affissioni	PAG. 24
ARTICOLO 54 - Riduzioni	PAG. 24
ARTICOLO 55 - Esenzioni	PAG. 25

CAPO VI - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI: DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE COMPONENTI DEL CANONE

ARTICOLO 56 - Funzionario responsabile	PAG. 25
ARTICOLO 57 - Accertamento e riscossione coattiva	PAG. 25
ARTICOLO 58 - Rimborsi e compensazione	PAG. 26

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 59 - Validità delle dichiarazioni presentate ai fini dei tributi soppressi	PAG. 26
ARTICOLO 60 - Attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi soppressi	PAG. 27
ARTICOLO 61 - Termini di versamento per l'anno 2021	PAG. 27
ARTICOLO 62 - Entrata in vigore	PAG. 27
ARTICOLO 63 - Rinvio dinamico	PAG. 27

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone patrimoniale non ricognitorio trovano applicazione fino al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo o rimborso.
4. Continuano, invece, ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° aprile 2009 e il Regolamento per la disciplina della manomissione del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21 ottobre 2014.

ARTICOLO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La scelta sulle modalità di gestione del canone patrimoniale è di competenza del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio, anche disgiuntamente per le componenti occupazioni del suolo pubblico e diffusione dei messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, a soggetti terzi iscritti all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono, inoltre, disciplinate la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le agevolazioni, le esenzioni, le modalità e i termini per il pagamento e per la riscossione, anche coattiva, del canone.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.
2. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Agli effetti dell'applicazione del canone di occupazione, le strade e le aree di cui al precedente articolo 3 sono classificate in due categorie come da elenco approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 22 aprile 1994, accluso al presente Regolamento in allegato A).
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo al prelievo per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. E' fissato in € 5,00 l'ammontare al di sotto del quale il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto, precisando che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati o dilazionati, ma si riferisce all'importo del canone complessivamente dovuto per l'occupazione.

ARTICOLO 6 - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone di occupazione sono quelle riportate nell'allegato B) al presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2021.
2. Le misure di cui al predetto prospetto sono state adottate nelle seguenti proporzioni:
 - a) I categoria 100 per cento;
 - b) II categoria 95 per cento.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, anche se temporanea, è soggetta a preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale su istanza dell'interessato.
3. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche che comportino la trasformazione del suolo pubblico

sono soggette a preventiva concessione avente carattere contrattuale con approvazione del progetto esecutivo e successiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche sia in superficie, che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda al Comune, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

2. Qualora la stessa area venga richiesta da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

3. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. La domanda, redatta in carta legale o resa legale agli effetti della legge sul bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o sede legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'esatta ubicazione del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e le sue dimensioni;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso. Per le occupazioni temporanee, qualora la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e fotografica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti gli elementi necessari ai fini dell'istruttoria della domanda.

6. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla data della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente comma 5.

7. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in quindici giorni dalla data della richiesta di occupazione o dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente comma 5.

8. Per le concessioni e le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 9 - UFFICI COMPETENTI

1. Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee relative a qualsiasi opera o impianto che comporti una stabile e permanente trasformazione del suolo pubblico, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, è di competenza dell'Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del Verde e Ambientale.

2. Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per occupazioni permanenti da parte di attività economico-produttive che non comportino trasformazione del suolo pubblico è di competenza dell'Area Sviluppo Sostenibile del Territorio.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee è di competenza dell'Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture per iniziative di carattere commerciale, sportivo, culturale o di intrattenimento, dell'Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione del suolo pubblico e dell'Area Polizia Locale nei restanti casi.

4. In ogni caso, il calcolo del canone dovuto per l'occupazione è di competenza del Servizio tributi, che vi provvede a seguito di richiesta endoprocedimentale avanzata dall'Area/Servizio competente al rilascio del provvedimento finale.

ARTICOLO 10 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle condizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto della concessione.

4. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spesa tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che verranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) e, in ogni caso, l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

4. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a motivate situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione è fatto rinvio a quanto disposto dal citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 13 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate, di norma, per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ARTICOLO 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il suolo pubblico occupato per effetto di un atto di concessione o autorizzazione ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'atto di concessione o autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduto, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Con il provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ARTICOLO 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento della concessione nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone di occupazione.

2. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

ARTICOLO 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate su richiesta dell'interessato.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni lavorativi prima della scadenza della concessione in essere, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

ARTICOLO 17 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'Agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso inutilmente il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 75 per cento.
3. Per le occupazioni permanenti le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto della concessione.
6. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria ridotta del 75 per cento va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria ridotta del 75 per cento è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di

energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con dichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 19 - PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone deve essere determinato sulla base della tariffa ordinaria ridotta del 90 per cento.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 90 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 70 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
10. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'allegato B) al presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
3. Il canone si applica, a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'autorizzazione.
5. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 75 per cento.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria.
7. Per le occupazioni realizzate dai commercianti su aree pubbliche, dai pubblici esercizi o dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee le superfici eccedenti i 1000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10 per cento.
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
10. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con tariffa ordinaria ridotta del 70 per cento.
11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
12. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
13. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
14. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ARTICOLO 21 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - i) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché debitamente autorizzati;
 - m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, purché debitamente autorizzati;
 - n) le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
2. Sono, altresì, esenti dalla tassa le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per beneficiare dell'esenzione, l'organizzazione che richiede l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve dimostrare di godere dello status di ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del citato decreto, ovvero di essere iscritta all'Anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto medesimo.

ARTICOLO 22 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di marzo di ciascun anno.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 250 euro, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro trenta giorni dal rilascio della concessione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ARTICOLO 23 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 250 euro, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO III- CANONE MERCATALE

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione o di autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato.
3. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di occupazione di cui al precedente capo II e ingloba, limitatamente alle occupazioni temporanee, la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.).

ARTICOLO 25 - SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

ARTICOLO 26 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE MERCATALE

1. Agli effetti dell'applicazione del canone mercatale le strade e le aree di cui al precedente articolo 24 sono classificate in due categorie come da elenco approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 22 aprile 1994, accluso al presente Regolamento in allegato A).
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. E' fissato in € 5,00 l'ammontare al di sotto del quale il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto, precisando che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati o dilazionati, ma si riferisce all'importo del canone complessivamente dovuto per l'occupazione.

ARTICOLO 27 - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

1. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone mercatale sono quelle riportate nell'allegato B) al presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2021.
2. Le misure di cui al predetto prospetto sono state adottate nelle seguenti proporzioni:
 - I categoria 100 per cento;
 - II categoria 95 per cento.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone mercatale si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorni o a ore; in quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. La tariffa giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TA.RI.).
4. Alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento.

ARTICOLO 29 - VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro trenta giorni dal rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il canone mercatale deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 250 euro, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. o, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2019, n. 193.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone mercatale possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO IV - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Muggiò, su beni o aree private laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone di occupazione di cui al capo II del presente Regolamento.

ARTICOLO 31 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'articolo 30 in tutto il territorio del Comune di Muggiò, tenuto conto di quanto stabilito:
- a) dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) dagli articoli da 47 a 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
 - c) dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° aprile 2009;
 - d) da tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

ARTICOLO 32 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie che, in relazione alla loro importanza, vengono denominate categoria ordinaria e categoria speciale. Giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 aprile 2012, le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono quelle evidenziate nella planimetria allegato C), che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. La superficie complessiva delle località interessate dalla categoria speciale non supera, né potrà superare, il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera, né potrà superare la metà di quella complessiva.

ARTICOLO 33 - DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non preventivamente autorizzati o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi.

4. Le altre forme pubblicitarie non preventivamente autorizzate od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi preposti ai controlli.

5. Per le suddette violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 34 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e sui beni di cui all'articolo 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, tra i quali su statue, monumenti, fontane, nonché sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero, sugli edifici adibiti a sede di strutture sanitarie o sociosanitarie e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità se non con le modalità e le tipologie indicate nel Piano Generale degli impianti pubblicitari comunale vigente, al quale è fatto espresso rinvio.

2. All'interno delle zone A "aree dei nuclei e dei complessi edilizi storici" non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli, targhe ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale o della Commissione del paesaggio, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese.

Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dallo strumento urbanistico vigente.

3. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

ARTICOLO 35 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, poste all'interno o fuori dai centri abitati è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal paragrafo 3, capo I, titolo II del Regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari comunale, al quale è fatto espresso rinvio.

ARTICOLO 36 - TIPOLOGIA TARIFFARIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

1. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) annuale: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore a un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero;

b) giornaliera: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata inferiore all'anno solare.

3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

a) sono annuali le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti di valenza pluriennale;

b) sono giornaliere le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a 365 giorni.

4. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio comunale sono indicate nel sopra richiamato Piano Generale degli impianti, al quale è fatto espresso rinvio.

ARTICOLO 37 - REVISIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato e/o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo.

ARTICOLO 38 - PRESUPPOSTO DEL CANONE DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. E' soggetta al canone la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ARTICOLO 39 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il soggetto tenuto al pagamento del canone, in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi in maniera abusiva.
2. E' obbligato solidamente al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1 è tenuto al versamento del canone contestualmente al rilascio della autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento esecutivo al soggetto indicato al comma 2 del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero, anche coattivo, come previsto dal capo VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 40 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuto.
2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato considerando la superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Il canone non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto obbligato, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale ovvero dal concessionario del servizio, previa riscossione del canone, con apposizione di timbro recante la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. Il canone relativo alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al precedente comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Il canone per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita nell'allegato D) al presente Regolamento. La superficie soggetta al canone è determinata con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 7. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

11. Il canone per la pubblicità effettuata da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura nell'allegato D) al presente Regolamento.

12. Il canone per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita nell'allegato D) al presente Regolamento.

13. Il canone per la pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è dovuto, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita nell'allegato D) al presente Regolamento.

14. Il canone per la pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, della misura stabilita nell'allegato D) al presente Regolamento.

15. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base, intendendosi per tale quella prevista per le superfici da 1,5 a 5,5 metri quadrati, e sono cumulabili. Le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 41 - DELIBERAZIONI DELLE TARIFFE

1. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari sono quelle riportate nell'allegato D) al presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 32, le misure di cui al predetto prospetto sono state adottate nelle seguenti proporzioni:

a) Categoria ordinaria: 100 per cento;

b) Categoria speciale: 200 per cento.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 42 - VERSAMENTO DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Per l'esposizione di messaggi pubblicitari il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 1.500 euro, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.

3. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune, o suo concessionario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato e ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino un diverso ammontare del canone.

4. Nei casi in cui il citato Piano Generale degli impianti pubblicitari non preveda il rilascio di specifica autorizzazione, il soggetto obbligato, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale o al concessionario, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la

dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente dall'imposta di bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e s.m.i.).

5. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in unica soluzione prima dell'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria.

6. Il pagamento del canone avente carattere commerciale deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a quarantanove centesimi, ovvero all'euro per eccesso se superiore a detto importo.

7. E' fissato in € 5,00 l'ammontare al di sotto del quale il canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari non è dovuto, precisando che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati o dilazionati, ma si riferisce all'importo del canone complessivamente dovuto.

8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ARTICOLO 43 - PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. Il canone annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica la tariffa giornaliera pari a un decimo della tariffa annuale per ogni mese o frazione di mese di esposizione. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annuale.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) fino a mq. 1 la tariffa base del canone è ridotta del 20 per cento;

b) da mq. 1,5 a mq. 5,5 la tariffa del canone è quella base;

a) compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq. 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

4. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

5. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili.

ARTICOLO 44 - PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute la maggiorazioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 43 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

2. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5. In ogni caso, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è obbligato in solido al pagamento.

ARTICOLO 45 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI DELL'IMPRESA

1. Il canone per la pubblicità effettuata per conto proprio con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza, secondo la tariffa di cui all'allegato D) che prevede la riduzione di un terzo per gli autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa è raddoppiata.
3. Non è dovuto il canone per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. Il canone non è dovuto per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 46 - PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI

1. Il canone per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa di cui all'allegato D) al presente Regolamento per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Il canone per la pubblicità di cui al precedente comma, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà della tariffa.

ARTICOLO 47 - PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI

1. Il canone per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica secondo la tariffa di cui all'allegato D) al presente Regolamento per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ARTICOLO 48 - RIDUZIONI

1. La tariffa del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del comma primo sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'articolo 42, comma quarto, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto interessato a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto interessato autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità, delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ARTICOLO 49 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari:

1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

2. gli avvisi al pubblico:

a) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

b) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
3. Ai fini dell'esenzione dal canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
4. L'esenzione dal canone prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 5 I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO V - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 50 - FINALITÀ

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi previsti dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, nei limiti della capienza degli stessi.
4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati come pubblicità ordinaria, con applicazione del canone in base alla superficie di ciascun impianto.
5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal Piano Generale degli impianti pubblicitari. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene ripristinato con le modalità ordinarie.
6. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ARTICOLO 51 - AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dalla quietanza dell'avvenuto pagamento del canone.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 52 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi in cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per la quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso

l'ufficio per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro venticinque per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 53 - TARIFFE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il canone è comprensivo di quello sulla pubblicità.

3. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita, in sede di prima applicazione, dall'allegato D) al presente Regolamento, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

ARTICOLO 54 - RIDUZIONI

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo 55;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 48.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'articolo 48.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del canone stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'articolo 52.

ARTICOLO 55 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.

CAPO VI - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI: DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE COMPONENTI DEL CANONE

ARTICOLO 56 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e al rimborso del canone.

2. In caso di affidamento, anche disgiunto, della gestione del canone a terzi, le funzioni e i poteri sono esercitati dal concessionario.

ARTICOLO 57 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni e/o installazioni abusive.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Comune notifica al contribuente apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica una sanzione pari al 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Per le occupazioni abusive e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Detto limite si intende comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 5.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 6, il competente ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento né alla riscossione, anche coattiva.

ARTICOLO 58 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il canone o tributo comunale e l'anno di imposizione a cui le somme sono destinate.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
5. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede al rimborso o alla compensazione. Detto limite si intende comprensivo degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 59 - VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DEI TRIBUTI SOPPRESSI

1. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e dell'imposta comunale sulla pubblicità

(I.C.P.) conservano validità anche ai fini della corrispondente componente del canone patrimoniale, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 60 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSO DEI TRIBUTI SOPPRESSI

1. Il Comune, o suo concessionario, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio (C.N.R.) dovuti per le annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali e/o prescrizionali.

ARTICOLO 61 - TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2021

1. Per l'anno 2021 il termine per il versamento della rata unica o della prima rata del canone è stabilito nel 17 maggio 2021.

ARTICOLO 62 - ENTRATA IN VIGORE

1. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

ARTICOLO 63 - RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale di riferimento.